

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1455

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRODANI, BECHIS, BUSINAROLO, CIPRINI, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI, MUCCI, PETRAROLI, RIZZETTO, TACCONI, VALLASCAS

Modifiche all'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo

Presentata il 31 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obsolescenza programmata è diventata una caratteristica molto diffusa in gran parte dei beni di consumo delle società occidentali. Anche i consumatori ne sono ormai consapevoli e la considerano « parte integrante » del prodotto e nessuno si stupisce più se un elettrodomestico — che potrebbe durare per molti anni - cessa di funzionare senza che siano intervenuti fattori esterni a danneggiarlo. In un mondo in cui la tecnologia si è evoluta in modo straordinario con macchine di gran lunga più sofisticate ed efficienti rispetto a cinquanta anni fa, dobbiamo fare i conti con il fatto che quelle stesse macchine durano molto meno delle loro antenate. Le indu-

strie del secolo scorso basavano la propria politica commerciale sull'affidabilità e sulla durata dei propri prodotti, mentre adesso progettano macchine che « devono » rompersi subito dopo la cessazione della garanzia. Insieme al modello produttivo è cambiato il modello culturale. L'approccio è quello dell'usa e getta, del prodotto che deve invecchiare precocemente per consentire al mercato di immetterne sempre di nuovi per garantire profitti e non per dare prodotti migliori. Quello che cambia, talvolta, è la veste grafica, ma nella sostanza non cambia nulla. Un tostapane comprato nel 2013 potrebbe durare due o tre anni mentre uno comprato nel 1960 ne poteva durare dieci o venti, svolgendo

esattamente la stessa funzione. E mentre nel secolo scorso era possibile riparare un piccolo elettrodomestico, adesso la riparazione — sempre che si trovi qualcuno disposto a effettuarla — rischia di costare quanto l'acquisto di un prodotto nuovo.

L'obsolescenza programmata è nata negli Stati Uniti d'America (USA) quasi cento anni fa: nel 1925 i produttori di lampadine statunitensi crearono un cartello — denominato « cartello Phoebus » — con l'obiettivo concordato di limitare la durata delle lampadine a 1.000 ore. Un cartello che resistette anche — con forme di « protezionismo » — alla concorrenza di produttori stranieri che avrebbero potuto immettere nel mercato degli USA lampadine molto più longeve. Ovviamente l'accordo dei produttori di lampadine era illegittimo e venne censurato dalle autorità, ma il principio ormai era stato affermato: costruire beni destinati a rompersi in fretta rappresenta una garanzia di continuità per il mercato, con i consumatori costretti a sostituire apparecchi potenzialmente sani, ma nei quali la progettazione iniziale ha inserito un « difetto pianificato » pronto a saltare fuori al momento giusto.

È celebre la vicenda dell'*i-pad* Apple, sotto accusa in Brasile per una batteria programmata per cessare di funzionare dopo appena un anno e mezzo. Ma cosa comporta questo cambiamento rivoluzionario, in cui i produttori perseguono l'innovazione effimera e abbandonano completamente quella che Serge Latouche definisce l'« etica del durevole ». ? Comporta indubbiamente il vantaggio economico del costruttore che, prescindendo dalle reali innovazioni qualitative o tecnologiche del bene, riesce comunque a sfruttare la parte di mercato causata — paradossalmente —

proprio dal precoce invecchiamento e dalla sostanziale inaffidabilità dei prodotti. Questo « vantaggio » dei produttori non è accompagnato da alcun beneficio per i consumatori che, anzi, pagano un doppio prezzo.

In primo luogo perché — a parità di costo — il bene acquistato avrà una durata di gran lunga inferiore. In secondo luogo perché, non essendo conveniente ripararlo, l'oggetto è destinato a diventare un rifiuto, con tutto ciò che comporta in termini di costi economici, sociali e ambientali. Non si può ignorare che un modello produttivo che non tiene conto dell'importanza dell'analisi del ciclo di vita dei prodotti (*Life Cycle Assessment*) aggrava ulteriormente l'enorme emergenza ambientale legata alla produzione di rifiuti, la cui gestione e il cui smaltimento rappresentano un serio problema per governi e amministrazioni locali.

Anche il Governo — accogliendo l'ordine del giorno 9/1310/10 del primo firmatario presentato durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 63 del 2013 sugli ecobonus — si è reso conto dell'importanza dell'argomento, assumendo l'impegno ad adottare misure urgenti per elevare la garanzia legale dei beni di consumo.

Questa proposta di legge, pur con la consapevolezza della necessità di intervenire in modo più ampio ed efficace sul modello produttivo, è finalizzata ad aumentare la durata della garanzia legale (quella per difetti o vizi di conformità) di talune tipologie di prodotti e per obbligare i produttori a realizzare beni con un'affidabilità minima e non soggetti — almeno nel breve e medio periodo — ad invecchiamenti precoci e pianificati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo).

1. All'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole, « due anni dalla consegna del bene » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni »;

b) al comma 3, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

c) al comma 4, le parole: « nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni ».

ART. 2.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



17PDL0012760